



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - QUARTU SANT'ALENI
Città Metropolitana di Cagliari

Regolamento del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Approvato con **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23/05/2023**

Indice

Art. 1 - Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

Art. 2 – Nomina requisiti e durata

Art. 3 – Dimissioni, revoca e decadenza

Art. 4 – Compiti del Garante

Art. 5 – Relazione con gli Organi del Comune

Art. 6 – Strutture, personale, indennità

Art. 7 – Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

1) Nell'ambito del Comune di Quartu Sant'Elena è istituito il Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza (di seguito denominato "Garante") con i compiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 2

Nomina requisiti e durata

1) Il Garante è nominato dal Sindaco con proprio provvedimento ad esito di apposito avviso pubblico ed è scelto nell'ambito di una rosa di nominativi pervenuti tramite candidatura spontanea o proposti da associazioni/enti rappresentativi degli interessi dell'Infanzia e dell'Adolescenza, che operano nel territorio comunale e che hanno tra i propri scopi sociali quello della tutela e promozione di tali interessi.

2) I candidati devono possedere:

- laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente
- una qualificata e comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie e delle funzioni di cui al presente regolamento. In particolare devono avere pluriennale esperienza nei settori delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali e/o pedagogiche, ovvero in attività sociali, educative, psico-sociali. I candidati devono dare la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.

3) Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con le funzioni di amministratore e/o con ogni carica elettiva di ente pubblico, azienda pubblica, o società a partecipazione pubblica. E' esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.

4) Non possono essere nominati alla carica di Garante coloro che si trovino in una delle situazioni di incandidabilità e ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.

5) Il Garante resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Sindaco. Ai fini della nomina e per tutta la durata dell'incarico il Garante deve assicurare la propria indipendenza ed obiettività e non può ricoprire incarichi di:

- membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione delle Aziende Sanitarie Locali;
- membro di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
- dipendente del Comune di Quartu Sant'Elena, di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo deve essere stato negli ultimi due anni;
- amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica o titolare, amministratore, dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti d'opera o di somministrazioni, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

6) Più in generale, il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino, in concreto ed effettivamente, conflitti di interessi con la funzione assunta con la nomina. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco in base al D. Lgs 267/2000.

7) Scaduto il termine del mandato amministrativo del Sindaco, il Garante rimane in carica, per un massimo di sei mesi in attesa della nomina del successore.

Articolo 3

Dimissioni, revoca e decadenza

- 1) Il Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Sindaco. Entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Sindaco pubblica l'avviso per la presentazione delle nuove candidature.
- 2) Il Sindaco può rimuovere il Garante dall'incarico in qualsiasi momento con proprio provvedimento formale, qualora lo stesso ponga in essere comportamenti non conformi alle leggi o al presente regolamento o non adempia, come dovuto, al proprio dovere, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati e, comunque, quando il suo comportamento danneggi l'immagine delle Istituzioni. La revoca è inoltre obbligatoriamente attuata quando il Garante dovesse riportare talune delle condanne previste dall'art. 58 comma 1 del TUEL.
- 3) I motivi di revoca devono essere preventivamente contestati al Garante, il quale può, nei successivi 10 giorni dall'avvio del procedimento, presentare le proprie controdeduzioni. Il Sindaco, esaminate le controdeduzioni, provvede in merito e, eventualmente, nei 30 giorni successivi al provvedimento di revoca, avvia il procedimento di nomina del nuovo Garante.
- 4) Qualora, durante il corso dell'incarico, venga a verificarsi una delle condizioni di incompatibilità o di impossibilità all'incarico di cui al precedente articolo 2, il Garante decade immediatamente dalla carica. Costituisce causa di decadenza dalla carica anche l'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative. Anche in caso di decadenza, il Sindaco dispone l'avvio del nuovo procedimento di nomina nei 30 giorni successivi all'accertamento della causa della stessa.

Articolo 4

Compiti del Garante

- 1) Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
- 2) Le funzioni del Garante sono le seguenti:
 - a) **Vigila** a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Quartu Sant'Elena;
 - b) **Contribuisce** a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i "quattro principi generali" delineati dal Comitato ONU:
 - non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;
 - migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente;
 - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Garante si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano assicurate, con tutte le misure possibili, la tutela e il sostegno alla maternità, paternità e genitorialità, specie in presenza, di condizioni di disagio economico e sociale da parte del nucleo familiare;

- partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione;
- c) **Promuove** azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella città di Quartu Sant'Elena, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Quartu Sant'Elena;
 - d) **Promuove** la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;
 - e) **Ascolta**, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perchè le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;
 - f) **Segnala** all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art. 9 L. n. 184/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale (art. 331 e c.p.p.);
 - g) **Segnala** ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori;
 - h) **Verifica**, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;
 - i) **Può esprimere pareri non vincolanti** su tutti gli atti a carattere generale che il Comune di Quartu Sant'Elena emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione e di azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;
 - j) **Può esprimere pareri non vincolanti** su tutte le proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie indicate al punto i) riguardanti i minorenni;
 - k) **Segnala** ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - l) **Coordina** la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e con il Garante Regionale istituito con L.R. n.8 07/Febbraio 2011.
 - m) **Promuove** con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc.) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse.
- 3) L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, **si propone** come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi ambiti di conoscenza, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell'infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell'infanzia.

4) Convoca qualvolta lo ritenga necessario un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

Articolo 5

Relazione con gli Organi del Comune

- 1) Il Garante riferisce al Sindaco e alla Giunta nonchè, su esplicita richiesta del Sindaco, al Consiglio Comunale, per quanto di loro competenza, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Presenta inoltre annualmente una relazione scritta sulla attività svolta, che presenta direttamente al Sindaco.
- 2) Il Garante può essere chiamato in qualunque momento dagli Organi di cui al comma 1 a riferire in merito a specifici argomenti che ineriscano al suo ruolo e ai suoi compiti.
- 3) Il Garante può comunque riferire, avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui al presente Regolamento.

Articolo 6

Strutture, personale, indennità

- 1) Per lo svolgimento dei propri compiti e per le funzioni di segreteria il Garante sarà assistito dall'ufficio del settore Politiche Sociali e Generazionali, senza alcun aggravio della spesa pubblica locale.
- 2) Il Garante potrà avvalersi di collaboratori o consulenti a titolo gratuito, anche facenti parte di associazioni di volontariato, individuati, di concerto con il Sindaco, tra coloro che ne faranno richiesta scritta al Comune. L'eventuale collaborazione avrà carattere solo consultivo.
- 3) Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità. Al Garante potranno essere corrisposti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente autorizzate dal Dirigente del settore Politiche Sociali e Generazionali, sentito il Sindaco.
- 4) Il Garante potrà, inoltre, essere autorizzato dal Dirigente del settore Politiche Sociali e Generazionali, sentito il Sindaco, a partecipare, con spese a carico dell'Amministrazione, a corsi o convegni, al fine di acquisire una completa formazione professionale a carattere scientifico, tecnico e sociale, nelle materie di competenza.

TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge generale, il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, corredata del Regolamento, all'Albo Pretorio.